
La Sezione dell'agricoltura informa che, il Consiglio di Stato, su richiesta dell'Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT), ha approvato la modifica del regolamento sulla viticoltura dell'8 luglio 2015.

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Il regolamento sulla viticoltura dell'8 luglio 2015 è così modificato:

Art. 22 cpv. 3

**Delimitazione
delle zone di
produzione**

³Per vinificazione di cui ai cpv. 1 e 2 si intendono i processi che vanno dalla pigiatura alle fermentazioni, siano esse la sola fermentazione alcolica che la fermentazione alcolica completata con quella malolattica.

Art. 23

Vitigni

Sono vini DOC solo quelli prodotti con uve dei seguenti vitigni:

- a) per le uve rosse: la Bondola, il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Carminoir, il Diolinoir, il Divico, la Galotta, il Gamaret, il Garanoir, il Marselan, il Merlot, il Petit Verdot, il Pinot Nero e la Syrah;
- b) per le uve bianche: lo Chardonnay, lo Chasselas, il Doral, lo Johanniter, il Kerner, il Müller Thurgau, il Pinot Bianco, il Pinot Grigio, il Sauvignon Bianco, il Sauvignon Grigio, il Semillon e il Viognier;

Art. 27 cpv.

**Tecniche di
vinificazione**

⁷I vini spumanti possono essere vini DOC anche qualora la fase di spumantizzazione sia eseguita al di fuori delle zone di produzione di cui all'art. 22, purché essa avvenga all'interno dei confini nazionali.

Bellinzona, 17 luglio 2017